



FEDERAZIONE ITALIANA
HOCKEY

REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI

Presidente Federale F.I.H. n°241 del 26.03.2019

Giunta Nazionale CONI n° 174 del 16.04.2019



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



**COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE**

N. <u>174</u>	del <u>16 APR. 2019</u>				
<p>Oggetto: Federazione Italiana Hockey: approvazione, ai fini sportivi, del Regolamento Gare e Campionati, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I..</p>					
<u>Esecuzione:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%; text-align: center; padding: 5px;">D2</td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>	D2			
D2					
<u>Conoscenza:</u>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> <td style="border: 1px solid black; width: 25%;"></td> </tr> </table>				
<u>Consegnata il:</u> _____					

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto e il Regolamento Organico della Federazione Italiana Hockey;

92



Deliberazione n.

174

Riunione del

16 APR. 2019

VISTA la nota prot. n. S-706 del 27 marzo 2019 con la quale la predetta Federazione ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Gare e Campionati, deliberato dal Presidente Federale con provvedimento n. 210 del 26 ottobre 2018 e successivamente emendato dal Presidente medesimo con provvedimento n. 241 del 26 marzo 2019 conformemente ai rilievi del CONI, giusta delega rilasciata dal Consiglio Federale.

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo del predetto Regolamento risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione, ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I), dello Statuto del C.O.N.I., del Regolamento Gare e Campionati della Federazione Italiana Hockey, deliberato dal Presidente Federale con provvedimento n. 210 del 26 ottobre 2018 e successivamente emendato dal Presidente medesimo con provvedimento n. 241 del 26 marzo 2019 conformemente ai rilievi del CONI.

Il testo del Regolamento in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua imprescindibile parte integrante, e dovrà essere sottoposto a ratifica da parte del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati

IL PRESIDENTE
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

[Signature]
Il Responsabile
Dot. Antonello de Tullio



allegato n. ¹.....
Deliberazione n. ¹⁷⁴.....
Riunione del ^{16 APR. 2019}.....

ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
STATUTI E REGOLAMENTI

Roma, 12 APR. 2019

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: Federazione Italiana Hockey: approvazione ai fini sportivi del Regolamento Gare e Campionati ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. l) dello Statuto del CONI.

La Federazione Italiana Hockey, con nota prot. n. S-706 del 27 marzo 2019 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo del Regolamento Gare e Campionati, deliberato dal Presidente Federale con provvedimento n. 210 del 26 ottobre 2018 e successivamente emendato dal Presidente medesimo con provvedimento n. 241 del 26 marzo 2019 conformemente ai rilievi del CONI, giusta delega rilasciata dal Consiglio Federale.

La normativa in oggetto risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni, allo Statuto del CONI, allo Statuto Federale, al Regolamento Organico ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

Il provvedimento adottato dal Presidente Federale dovrà essere sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Dell'avvenuta ratifica dovrà essere data immediata comunicazione al CONI.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto responsabile di Statuti e Regolamenti dall'amministratore delegato di CONI Servizi S.p.A..

IL SEGRETARIO
F.to Carlo Mornati


Il Responsabile
Dott. Antonello de Tullio




Allegato n. *2*
Deliberazione n. *174*
16 APR. 2019
Riunione del.....

Federazione Italiana Hockey

REGOLAMENTO GARE E CAMPIONATI

Deliberato dal Presidente Federale il 26.03.2019 con provvedimento n°241





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi CollegialiAlessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

NORME GENERALI	5
Art. 1.....	5
Definizione e distinzioni dell'attività agonistica	5
Art. 2.....	5
Anno sportivo federale	5
Art. 3.....	5
Organizzazione dell'attività agonistica.....	5
Art. 4.....	6
Calendario agonistico e sue variazioni: incontri diretti	6
Art. 5.....	6
Calendario agonistico e sue variazioni:	6
manifestazioni a concentrazione e di hockey indoor.....	6
Art. 6.....	6
Controllo dell'attività agonistica	6
Art. 7.....	7
Omologazione delle gare.....	7
Art. 8.....	7
Recupero delle gare.....	7
Art. 9.....	7
Obbligo di disputare le gare.....	7
Art. 10.....	8
Ordine pubblico	8
Art. 11.....	8
Prescrizioni per gli Affiliati organizzatori o ospitanti	8
Art. 12.....	8
Partita, Risultati e Classifiche.....	8
Art. 13.....	9
Parità in gara o fasi di spareggio o di qualificazione – hockey su prato –.....	9
Art. 13 bis.....	9
Parità in gara o fasi di spareggio o di qualificazione – hockey indoor –.....	9
Art. 14.....	10
Spareggio per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia	10
di hockey su prato	10
Art. 15.....	10
Partecipazione di un sodalizio con più squadre	10
Art. 16.....	11
Rinvio al Regolamento di Giustizia	11
TITOLO II.....	11
SQUADRE E GIOCATORI.....	11
Art. 17.....	11
Formazione della squadra	11
Art. 18.....	11
Capitano della squadra	11
Art. 19.....	12
Composizione numerica delle squadre	12
Art. 20.....	12
Sostituzioni, gare di hockey	12
Art. 21.....	12
Sostituzioni, gare di hockey indoor	12
Art. 22.....	13
Elenco e verifica dei partecipanti	13
Art. 23.....	13
Documenti di riconoscimento*	13
Art. 24.....	14
Partecipazione alle gare "sub-judice"	14
Art. 25.....	14
Divieto di partecipazione a più partite nella stessa giornata	14
Art. 26.....	14
Impiego di atleti stranieri od equiparati ad atleta italiano	14
Art. 27.....	14

92



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Divisa di gioco	14
Art. 28.....	15
Equipaggiamento	15
Art. 29.....	15
Paile.....	15
Art. 30.....	16
Doveri dei partecipanti alla gara	16
Art. 31.....	16
Sanzioni immediate	16
TITOLO III.....	17
CAMPO DI GIOCO	17
Art. 32.....	17
Localizzazione del campo di gioco.....	17
Art. 33.....	17
Misure e caratteristiche	17
Art. 34.....	18
Omologazione del campo di gioco	18
Art. 35.....	18
Recinto di gioco.....	18
Art. 36.....	19
Accesso al campo di gioco	19
Art. 36bis.....	19
Impianto Sportivo.....	19
Art. 37.....	19
Oneri del sodalizio ospitante od organizzatore.....	19
Art. 38.....	19
Ripartizione delle spese fra sodalizi.....	19
Art. 39.....	19
Indisponibilità del campo di gioco di hockey	19
Art. 40.....	20
Incontro in campo neutro	20
Art. 41.....	20
Irregolarità del campo di gioco	20
Art. 42.....	20
Impraticabilità del campo di gioco	20
TITOLO IV	21
ORGANI DI CONTROLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO.....	21
Art. 43.....	21
Individuazione.....	21
Art. 44.....	21
Competenze.....	21
TITOLO V	22
ORGANI DI CAMPO	22
Art. 45.....	22
Elencazione.....	22
Art. 46.....	22
Compiti dell'Arbitro	22
Art. 47.....	23
Poteri degli Arbitri in ordine alla prosecuzione od interruzione delle gare.....	23
Art. 48.....	23
Assenza e indisponibilità degli Arbitri nelle gare di hockey di Campionati a composizione numerica limitata e di Coppa Italia, fasi nazionali.....	23
Art. 49.....	23
Assenza ed indisponibilità degli Arbitri nelle gare di hockey di Campionati a composizione numerica illimitata e di Coppa Italia, fasi iniziali.....	23
Art. 50.....	24
Commissari di Gara.....	24
Art. 51.....	24
Compiti del Delegato Tecnico di Campo nelle manifestazioni	24
di hockey su prato	24

97

Art. 52.....	25
Compiti del Delegato Tecnico di Campo nelle manifestazioni di hockey indoor.....	25
Art. 52 bis.....	26
Compiti del Giudice di concentramento	26
Art. 53.....	26
Albo della manifestazione	26
TITOLO VI	26
L'OMOLOGAZIONE DELLE GARE	26
Art. 54.....	26
I Documenti Ufficiali della Gara	26
Art. 55.....	27
Validità e rilevanza dei documenti ufficiali della gara.....	27
Art. 56.....	27
Trasmissione dei documenti ufficiali della gara	27
Art. 57.....	27
Conservazione dei documenti ufficiali della gara, loro smarrimento	27
Art. 58.....	27
Nozione di omologazione.....	27
TITOLO VII.....	28
L'ATTIVITA' AGONISTICA NAZIONALE	28
Art. 59.....	28
L'attività agonistica ufficiale: sue distinzioni	28
Art. 60.....	28
Obbligatorietà della partecipazione all'attività ufficiale di competenza	28
Art. 61.....	29
Quadri dei partecipanti e sostituzioni.....	29
Art. 62.....	29
Calendari	29
Art. 63.....	30
Obbligo di disputa delle gare	30
Art. 64.....	30
Disposizioni particolari per la disputa delle fasi	30
a concentramento di hockey	30
Art. 65.....	30
Sorteggio	30
Art. 66.....	30
Obbligo di partecipazione a campionati giovanili.....	30
Art. 67.....	31
Deposito cauzionale	31
Art. 68.....	31
Spese sostenute dagli Affiliati.....	31
Art. 69.....	31
Nozione di partecipazione all'attività ufficiale.....	31
Art. 70.....	31
Aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia e di vincitore della Coppa Italia	31
Art. 71.....	31
Stella d'Oro	31
TITOLO VIII.....	32
ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE INTERNAZIONALE.....	32
Art. 72.....	32
Norme regolamentari applicabili.....	32
Art. 73.....	32
Doveri degli Affiliati e degli atleti in ordine all'attività internazionale federale	32
TITOLO IX.....	32
TORNEI ORGANIZZATI DAGLI AFFILIATI	32
Art. 74.....	32
Tornei organizzati dagli Affiliati.....	32



73



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Art. 75.....	33
Incontri singoli	33
Art. 76.....	33
Partecipazioni a manifestazioni all'estero	33
Art. 77.....	33
Le norme regolatrici dell'attività agonistica non ufficiale	33
Art. 78.....	33
Entrata in vigore.....	33

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Definizione e distinzioni dell'attività agonistica

1. L'attività agonistica comprende tutte le gare delle specialità dell'hockey su prato, dell'hockey indoor e del parahockey, sia maschili che femminili, effettuate a norma delle disposizioni tecniche di gioco di cui ai Regolamenti della Federazione Internazionale di Hockey (IHF).
2. Per particolari manifestazioni possono essere consentite deroghe ai Regolamenti internazionali, limitatamente alla composizione numerica delle squadre, alla durata degli incontri ed alle misure e tracciatura del campo di gioco.
3. L'attività agonistica si distingue in ufficiale e non ufficiale:
 - a) L'attività agonistica ufficiale (attività federale) comprende le gare relative a manifestazioni indette dal Consiglio Federale della Federazione Italiana Hockey (FIH) e programmate dal Settore Agonistico Nazionale (SAN);
 - b) L'attività agonistica non ufficiale comprende tutte le altre gare, preventivamente autorizzate dagli organi competenti, da disputarsi sul territorio nazionale.
4. Rientrano nell'attività ufficiale gli incontri delle squadre rappresentative nazionali, delle selezioni federali e delle squadre societarie partecipanti alle manifestazioni indette dalla Federazione Europea di Hockey (EHF).
5. L'attività agonistica non ufficiale può essere svolta anche da Società che non partecipano all'attività agonistica ufficiale.

Art. 2

Anno sportivo federale

1. L'anno sportivo federale ha inizio il 1° settembre e termina il successivo 31 agosto. Il Consiglio Federale può modificare tale scansione temporale per una diversa organizzazione dell'attività federale. Il periodo compreso fra tali date costituisce l'anno sportivo, il quale rappresenta il termine di riferimento per tutta l'organizzazione dell'attività agonistica, per le affiliazioni e i tesseramenti.

Art. 3

Organizzazione dell'attività agonistica

1. L'attività agonistica ufficiale è indetta, con riferimento all'anno sportivo, dal Consiglio Federale, tenendo presenti le esigenze di svolgimento dell'attività di hockey, di hockey indoor e del parahockey, sia in campo internazionale che nazionale, con la predisposizione delle disposizioni quadro delle manifestazioni annualmente approvate dal Consiglio Federale.
2. Il Consiglio Federale può sempre procedere, nel corso dell'anno sportivo, a variazioni di programmi per sopravvenuti problemi organizzativi ed esigenze sportive, tecniche o promozionali.



Art. 4

Calendario agonistico e sue variazioni: incontri diretti

1. Tutte le gare devono svolgersi secondo il loro calendario, e cioè nel giorno, sul campo, all'ora e nell'ordine previsti dai comunicati ufficiali o dai provvedimenti del Settore Agonistico Nazionale (S.A.N.).
2. Variazioni potranno essere disposte dall'organo di cui sopra, compatibilmente con le esigenze organizzative, in caso di accordo tra gli Affiliati direttamente impegnati nella gara, e, qualora sussistano validi motivi, anche in caso di disaccordo.
3. La richiesta di variazione comporta di norma il pagamento di tasse annualmente determinate dal Consiglio Federale, che deve comunque pervenire al S.A.N. almeno tre o cinque giorni prima di quello della gara, a seconda che sussista o difetti l'adesione dell'altro sodalizio.
4. I provvedimenti degli organi competenti, in ordine alla fissazione e variazione, sia d'ufficio che su richiesta della parte interessata, del giorno, del campo, dell'orario e dell'ordine di svolgimento di una gara, sono insindacabili.

Art. 5

Calendario agonistico e sue variazioni: manifestazioni a concentramento e di hockey indoor

1. Nelle manifestazioni a concentramento e di hockey indoor non è consentita alcuna variazione di calendario su richiesta di parte.
2. Ove si verificassero in un concentramento programmato su più giornate ritardi non imputabili neppure oggettivamente agli Affiliati, e non potessero essere disputati tutti gli incontri previsti dal calendario, quelli non disputati dovranno svolgersi nel giorno successivo, rispettando la successione delle gare previste.
3. La conseguente modifica dell'orario dei diversi incontri stabilita dal Delegato Tecnico di Campo (DTC), comportante anche l'anticipo, ove fosse possibile, oppure il posticipo, è insindacabile. Gli Affiliati dovranno disputare gli incontri secondo il nuovo orario: il rifiuto, a qualsiasi titolo, si configura come "rinuncia a gara".
4. Quando una gara venga sospesa per cause non imputabili neppure oggettivamente agli Affiliati dopo l'inizio del secondo tempo questa sarà ripresa, anche il giorno successivo, dallo stesso momento in cui è stata sospesa e con gli stessi giocatori e lo stesso risultato.
5. E' facoltà insindacabile del DTC annullare l'ultimo incontro previsto solo ove questo si dovesse svolgere oltre il termine originariamente previsto dal calendario della manifestazione e fosse ininfluente ai fini della classifica.

Art. 6

Controllo dell'attività agonistica

1. L'attività agonistica si svolge secondo le modalità stabilite dai provvedimenti di attuazione e con i controlli previsti di cui ai Titoli IV e V del presente Regolamento.



Art. 7

Omologazione delle gare

1. Il risultato delle gare è soggetto a provvedimento di omologazione, che lo rende ufficiale, secondo le norme e le competenze di cui al successivo Titolo VI.

Art. 8

Recupero delle gare

1. Quando debba procedersi a recupero di una gara non potuta disputare o non condotta a termine per circostanze non imputabili neppure oggettivamente agli Affiliati, la ripetizione è regolata discrezionalmente dalle disposizioni degli organi competenti e avviene a cura dello stesso organo cui competeva l'organizzazione della gara non disputata o non condotta a termine, salvo che si debba diversamente provvedere per necessità o per ritenuta opportunità.
2. Nel caso che dalla ripetizione della gara non possano derivare mutamenti importanti in posizioni di classifica o effetti di rilievo ai fini dell'attività sportiva federale, il recupero può essere annullato per motivi organizzativi, con decisione insindacabile dell'organo competente.

Art. 9

Obbligo di disputare le gare

1. Le squadre hanno l'obbligo di iniziare e condurre a termine le gare.
2. Le squadre partecipanti alla gara devono presentarsi in campo per disputarla all'ora stabilita.
3. Negli incontri di hockey:
 - a) l'ora di inizio non può comunque subire ritardi superiori a trenta minuti per fatto comunque imputabile alle squadre partecipanti. Le disposizioni organizzative dei concentramenti e dei tornei possono ridurre tale termine fino alla metà;
 - b) quando il ritardo nello svolgimento della gara discenda da problemi ed eventi organizzativi non imputabili agli Affiliati, e comunicati agli Arbitri o al DTC ove designato con ogni mezzo, entro i trenta minuti di cui al punto a), gli Ufficiali di Gara accertata la successiva disponibilità dell'impianto daranno comunque inizio alla gara entro ulteriori trenta minuti;
 - c) se la mancata presentazione in campo di una squadra è dovuta a ritardi di servizi di pubblico trasporto, gli organi competenti, nei limiti di compatibilità con il tipo di manifestazione sportiva ove è inserita la gara e con le relative esigenze organizzative, possono disporre la ripetizione della medesima, sempreché il sodalizio interessato abbia inviato, anche tramite e-mail o PEC, giustificazioni in merito entro le 24 ore successive dall'ora prevista dell'inizio della gara, ed inoltre, nel termine perentorio di tre giorni dalla gara abbia inviato, tramite e-mail o PEC, idonea e probante documentazione a sostegno;
 - d) si applica la disposizione della lettera precedente anche nel caso di eventi di particolare immediata apprezzabilità e direttamente riscontrabili.
4. Negli incontri di hockey indoor non è consentita alcuna tolleranza rispetto all'orario prefissato.

Art. 10

Ordine pubblico

1. Su specifica richiesta del SAN competente in casi di presunta necessità, e comunque nella consapevolezza di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 33 del Regolamento di Giustizia, per il mantenimento dell'ordine pubblico nell'area dell'impianto sportivo gli Affiliati organizzatori od ospitanti sono tenuti a richiedere alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza, nei tempi e nei modi stabiliti dalle locali disposizioni, l'intervento ad ogni gara del personale necessario per il mantenimento dell'ordine pubblico. Tale disposizione ha valore anche per l'attività agonistica non ufficiale.
2. Nei concentramenti o incontri in campo neutro spetta al Comitato o Delegazione territorialmente competente o al sodalizio espressamente incaricato quanto previsto al primo comma.

Art. 11

Prescrizioni per gli Affiliati organizzatori o ospitanti

1. Il sodalizio organizzatore o ospitante deve assicurare la regolare effettuazione delle gare, predisponendo quanto opportuno e necessario.
2. In particolare deve assicurare la tutela degli organi di gara, dei dirigenti federali, dei componenti delle squadre partecipanti, prima, durante e dopo l'incontro, per tutto il periodo di permanenza nell'impianto sportivo e, se richiesto, anche altrove, attraverso l'adozione di ogni opportuna misura anche a norma del precedente art. 10.
3. Deve provvedere altresì a che sia presente durante lo svolgimento della gara idoneo servizio di pronto soccorso con dotazione essenziale di primo intervento, in conformità con quanto annualmente previsto dal Consiglio Federale.
4. Nei concentramenti o incontri in campo neutro spetta al Comitato territorialmente competente o al sodalizio espressamente incaricato quanto previsto nei commi precedenti, salvo la ripartizione fra gli Affiliati partecipanti, se non altrimenti determinato, di eventuali spese organizzative e sanitarie.

Art. 12

Partita, Risultati e Classifiche

1. Una partita è composta di due tempi di 35 minuti e da un intervallo lungo da 5 a 10 minuti e alla metà di ogni tempo è prevista una sosta di 2'. Ogni intervallo determina la fine del tempo di gioco. Per i campionati e nelle competizioni, previste annualmente dal Consiglio Federale, con una durata di gara di quattro periodi di 15 minuti, gli intervalli sono di 2 minuti fra primo/secondo, terzo/quarto periodo e 10 minuti fra secondo/terzo periodo.
2. La squadra che segna un maggior numero di reti risulterà la vincente della partita mentre l'altra sarà la perdente. Se nessuna rete è segnata o se le due squadre segnano un uguale numero di reti la partita terminerà in pareggio.
3. Nei campionati, nei tornei e nelle manifestazioni che non si svolgono ad eliminazione diretta, la classifica è stabilita a punti, con l'attribuzione di tre punti per ogni gara vinta e di un punto in caso di risultato pari.



4. Se due o più squadre terminano al primo posto della classifica a parità di punteggio, l'attribuzione dei rispettivi posti nella classifica stessa verrà determinata sulla base dei risultati conseguiti negli incontri diretti tra tali squadre o, se necessario, tenendo conto della differenza reti o, infine, dal maggior numero di reti segnate risultante da tali incontri. Perdurando comunque la parità, la classifica verrà determinata tenendo conto degli incontri sostenuti dalle stesse squadre con la squadra successiva meglio classificata.
5. Lo stesso principio si attua per i piazzamenti successivi al primo; perdurando comunque la parità, la classifica verrà determinata tenendo conto, con le modalità previste dal comma precedente, degli incontri sostenuti dalle squadre stesse con la squadra meglio classificata e, successivamente, con le seguenti nell'ordine di classifica. Perdurando ancora la parità si terrà conto del maggior numero di reti segnate complessivamente nella manifestazione, successivamente si ricorrerà al sorteggio.
6. Nei concentramenti con incontri di sola andata, qualora non sia possibile determinare la classifica in base al comma 4, la classifica stessa verrà determinata tenendo conto della migliore differenza reti in tutti gli incontri e, successivamente del maggior numero di reti segnate complessivamente nella manifestazione; successivamente si ricorrerà al sorteggio.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 non si applicano nell'ipotesi regolata dall'art. 14.

Art. 13

Parità in gara o fasi di spareggio o di qualificazione – hockey su prato –

1. Qualora in una gara di spareggio e di qualificazione di hockey su prato prevista con un incontro di sola andata le due squadre si trovino in parità al termine dei due tempi regolamentari si procederà immediatamente all'effettuazione degli shootout, in serie di 5 tiri.
2. L'effettuazione degli shootout avverrà immediatamente come previsto e indicato nel successivo art. 13 bis comma 1.
3. Qualora in una fase di spareggio o qualificazione prevista con due incontri di andata e ritorno le due squadre si trovino in parità di punteggio al termine del secondo incontro la squadra vincitrice verrà determinata sulla base della differenza reti risultante dai due incontri; perdurando la parità si procederà a norma dei commi precedenti.

Art. 13 bis

Parità in gara o fasi di spareggio o di qualificazione – hockey indoor –

1. Qualora in una gara di spareggio o di qualificazione di hockey indoor prevista con un incontro di sola andata le due squadre si trovino in parità al termine dei due tempi regolamentari, dovrà essere tirata, con inizio immediato, una serie di shootout di 5 tiri. Perdurando la parità al termine della prima serie si procederà ad oltranza, anche con gli stessi giocatori già impiegati, sino a quando una delle due squadre avrà segnato un gol più dell'altra a parità di shootout effettuati.
2. Qualora in una fase di spareggio o qualificazione prevista con incontri di andata e ritorno le due squadre si trovino in parità di punteggio al termine del secondo incontro la squadra vincitrice verrà determinata sulla base della differenza reti risultante dai due incontri; perdurando la parità si procederà a norma del comma precedente.

Art. 14

Spareggio per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia di hockey su prato

1. Qualora due squadre si trovino a parità di punteggio in testa alla classifica finale del campionato assoluto di hockey per l'aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia, anziché farsi luogo all'applicazione dell'articolo 12, si procederà alla disputa di due incontri di spareggio, uno di andata ed uno di ritorno sui campi degli Affiliati interessati.
2. La sede del primo incontro sarà sorteggiata come previsto dal successivo articolo 65.
3. L'eventuale situazione di parità di punti totali al termine del secondo incontro di spareggio, sarà definita secondo le modalità previste dall'articolo 13, terzo comma.
4. Ove le squadre a parità di punteggio in testa alla classifica finale siano più di due, verrà disputato un torneo di spareggio in campo neutro, con girone all'italiana di sola andata, ed eventuali situazioni di parità al termine di tale torneo di spareggio verranno definite come segue:
 - a) se risulteranno due squadre a parità di classifica ai sensi dell'articolo 12, primo comma, si procederà ad una gara di spareggio tra le due squadre a norma dell'articolo 13, primo comma;
 - b) se le squadre a parità di classifica a norma dell'articolo 12, primo comma, risultassero più di due, si procederà a ripetizione del torneo di spareggio fino alla designazione di una squadra prima classificata.

Art. 15

Partecipazione di un sodalizio con più squadre

1. Per tutti i campionati ad iscrizione numerica limitata o illimitata ove sia ammessa la partecipazione di più squadre di uno stesso sodalizio, è vietato agli atleti il passaggio ad altra squadra per tutta la durata del campionato salvo quanto previsto al successivo comma 4 e nella ipotesi di passaggio a fasi successive a quella eliminatoria, venga ammessa una sola squadra del sodalizio.
2. Ai fini dell'applicazione della regola è vincolante l'iscrizione degli atleti in appositi elenchi da trasmettere all'organo cui spetta l'omologazione del campionato, almeno 48 ore prima della disputa della prima gara in calendario. Entro lo stesso termine gli elenchi già inviati possono essere integrati con giocatori non ancora inseriti. La violazione a quanto disposto costituisce posizione irregolare dell'atleta interessato.
3. Ai campionati ad iscrizione numerica limitata o illimitata, possono partecipare le squadre riserve, dei sodalizi aventi diritto. Tutte le squadre partecipanti sono in classifica, ovvero si intende che i risultati delle partite delle squadre riserve concorrono alla formazione e stesura della classifica ufficiale. Non è ammessa, se prevista, la promozione alla serie superiore se già presente, e non retrocessa, altra squadra dello stesso Affiliato.
4. Tutti i sodalizi che partecipano ai campionati ad iscrizione numerica limitata o illimitata, possono iscrivere le squadre riserve Seniores con esonero dalla presentazione di elenchi separati, in questo caso pur concorrendo alla formazione della classifica finale, sono escluse dalla possibilità di essere promosse alla serie superiore. Solo nei campionati giovanili, le squadre riserve, con esonero della presentazione di elenchi separati, non concorrono alla formazione della classifica finale e sono escluse dalla possibilità di andare a fasi successive.
5. Tutti i sodalizi che iscrivano una o più squadre, oltre la prima, ai campionati giovanili possono richiedere al SAN nazionale il loro inserimento fuori classifica; in questo caso decade l'obbligo di presentazione di elenchi separati fra le squadre dello stesso sodalizio.

Qualora siano più d'una le squadre in classifica, gli atleti di quel sodalizio non inseriti preventivamente negli elenchi, potranno essere utilizzati senza limiti nelle altre squadre, ma una volta impiegati in una squadra in classifica entreranno d'ufficio nell'elenco di quella squadra e non potranno più essere schierati con altra squadra in classifica, del medesimo sodalizio.

Art. 16

Rinvio al Regolamento di Giustizia

1. Il Regolamento di Giustizia stabilisce le sanzioni conseguenti all'inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni del presente Regolamento.

TITOLO II

SQUADRE E GIOCATORI

Art. 17

Formazione della squadra

1. Alle gare gli Affiliati debbono far partecipare le loro squadre nella formazione contingente più idonea al conseguimento del miglior risultato, e sono ad essi imputabili, qualunque ne sia la causa determinante, la mancanza o il venir meno della composizione numerica necessaria a norma dell'articolo 19, primo comma.
2. Tutti i partecipanti devono essere in posizione regolare secondo le norme dell'ordinamento federale.
3. Agli effetti delle disposizioni disciplinari sono in posizione irregolare i partecipanti ad una gara:
 - a) che non siano tesserati;
 - b) che siano colpiti da provvedimenti inibitivi in atto;
 - c) che non siano abilitati a partecipare in relazione al tipo di manifestazione sportiva, per quanto attiene al requisito dell'età, del sesso o ad eventuali altri requisiti specificatamente richiesti;
 - d) che non siano inseriti nell'Elenco Giocatori previsto dal successivo art. 22.

Art. 18

Capitano della squadra

1. Per ogni squadra deve essere designato un capitano, il quale deve indossare una fascia visibile e di colore distinguibile da quello della divisa sociale.
2. In caso di uscita definitiva dal campo del capitano, la fascia deve essere indossata da un giocatore o giocatrice che lo sostituisce.
3. Il capitano rappresenta la squadra di fronte agli Arbitri, rimanendo responsabile della sua disciplina collettiva; deve intervenire attivamente, se necessario, presso i propri giocatori per ottenere il rispetto delle decisioni arbitrali; deve in ogni circostanza prestare efficace assistenza agli Arbitri per prevenire e sedare incidenti.
4. Solo il capitano può, a gioco fermo o al termine della gara, chiedere eventuali chiarimenti agli Arbitri, in forma corretta e rispettosa.
5. Egli solo può impartire consigli ed ordini ai propri giocatori e ne può ordinare l'allontanamento dal campo dandone avviso agli Arbitri.

6. Compete al capitano inoltre, a parte quanto espressamente previsto dal Regolamento Tecnico di gioco, dal presente Regolamento e dal Regolamento di Giustizia:
 - a) sottoscrivere e consegnare agli Arbitri o, al Delegato Tecnico di Campo, l'elenco dei giocatori della propria squadra;
 - b) provvedere alla consegna ai competenti organi di campo delle palle regolamentari;
 - c) far scendere la squadra sul terreno di gioco e schierarla al segnale degli Arbitri.
7. Quanto previsto dal precedente comma, lettera a) può essere fatto anche dal dirigente accompagnatore della squadra.

Art. 19

Composizione numerica delle squadre

1. Nessuna gara può avere inizio o può proseguire se per ciascuna delle due squadre non siano presenti sul campo di gioco almeno sette giocatori per gli incontri di hockey a 11; cinque giocatori per incontri di hockey a 7; quattro giocatori per gli incontri di hockey indoor; tre giocatori per gli incontri di Hockey a 5 e di beach hockey.
2. Qualora una squadra dia inizio alla gara con un numero di giocatori inferiore a quello previsto nei rispettivi regolamenti di gioco nelle diverse specialità indicate nel comma precedente, potrà completare tale numero in qualsiasi momento della gara stessa, anche in tempi successivi, ma solo con giocatori compresi nell'elenco dei partecipanti all'incontro di cui all'articolo 22 osservandosi per il loro ingresso in campo le disposizioni degli articoli 20 e 21.

Art. 20

Sostituzioni, gare di hockey

1. E' consentita la sostituzione parziale o totale dei giocatori in campo nell'ambito dei giocatori compresi nell'elenco dei partecipanti, previsti in base alle diverse specialità dell'hockey.
2. Un giocatore che è stato sostituito può rientrare sul terreno di gioco come sostituto di un qualsiasi giocatore. Non è concessa la sostituzione di un giocatore espulso durante il periodo della sua espulsione, sia temporanea che definitiva.
3. Le modalità di sostituzione dei giocatori sono quelle previste dalle "Regole di Gioco" approvate dal Consiglio Federale. I giocatori che, per infortunio o per altra causa debitamente dichiarata agli Arbitri, abbandonino temporaneamente il terreno di gioco senza essere sostituiti possono rientrarvi, purché preventivamente autorizzati dagli Arbitri.

Art. 21

Sostituzioni, gare di hockey indoor

1. E' consentita la sostituzione parziale o totale dei giocatori in campo nell'ambito dei dodici giocatori compresi nell'elenco dei partecipanti. Le sostituzioni non hanno carattere definitivo, e pertanto i giocatori sostituiti possono sempre rientrare in campo.
2. Le sostituzioni possono effettuarsi soltanto nei casi espressamente previsti per le sostituzioni dal Regolamento Tecnico di gioco.
3. I giocatori che per infortunio o per altra causa debitamente dichiarata agli Arbitri abbandonino temporaneamente il terreno di gioco senza essere sostituiti possono rientrarvi secondo quanto previsto nel comma precedente e purché preventivamente autorizzati dagli Arbitri.



Art. 22

Elenco e verifica dei partecipanti

1. Per ogni squadra i giocatori e gli accompagnatori (dirigente, allenatore, medico, massaggiatore) ammessi nel recinto di gioco devono essere indicati in apposito elenco nominativo fornito dalla Federazione con indicazione dei rispettivi numeri di maglie e delle date di nascita per i primi, accompagnato, ai fini dell'accertamento dell'identità personale e dei dati anagrafici delle persone elencate, dalle tessere federali emesse per l'anno in corso e dai documenti personali individuali scelti fra quelli elencati dall'articolo 23.
2. Non è ammessa la contemporanea presenza in doppio ruolo, atleta-accompagnatore, tranne che per quella di atleta-allenatore nei campionati ove questa sia consentita dal Regolamento del Comitato Nazionale Tecnici.
3. In mancanza di idoneo documento di riconoscimento gli interessati non saranno ammessi a disputare l'incontro o entrare nel recinto di gioco.
4. Non sono legittimati, altresì, a disputare l'incontro atleti di sesso o classi di età diverse da quelle previste per l'incontro medesimo; se presenti in elenco per tali atleti si configurerà la posizione irregolare del giocatore.
5. L'elenco deve essere presentato, in duplice copia sottoscritta dal dirigente accompagnatore unitamente alle tessere federali ed ai documenti di riconoscimento, ad uno degli Arbitri, o al Delegato Tecnico di Campo, che ne annota l'ora di presentazione. Una copia dell'elenco viene poi consegnata all'altra squadra, previa verifica delle identità da parte degli Arbitri.
6. L'elenco può essere variato fino al momento dell'inizio della gara, e la variazione deve essere comunicata dall'Arbitro all'altra squadra.
7. Gli elenchi dei partecipanti alla gara devono, di norma, essere presentati, almeno trenta minuti prima dell'incontro. La loro presentazione, corredata dalla relativa documentazione, è un presupposto essenziale per la partecipazione alla gara degli atleti dei dirigenti e dei tecnici, abilitando la squadra a scendere in campo dopo le operazioni di riconoscimento, e pertanto, qualora una squadra presenti l'elenco o la relativa documentazione oltre tale termine, sarà ad essa imputabile l'eventuale conseguente superamento del momento stabilito per l'inizio dell'incontro.
8. Quanti siano stati soltanto iscritti in elenco senza che siano stati effettivamente presenti, non vengono considerati come partecipanti alla gara ed al termine della stessa devono essere depennati dagli Arbitri o dal Delegato Tecnico di Campo dall'elenco giocatori.
9. I documenti di riconoscimento e le tessere federali possono essere restituiti al capitano della squadra o al dirigente accompagnatore non appena effettuato il riconoscimento, ma devono comunque essere tenuti a disposizione degli Arbitri o del Delegato Tecnico di Campo fino al termine dell'incontro. Il numero degli atleti che possono essere iscritti nell'elenco nominativo è stabilito annualmente, per ogni divisione, categoria e specialità, dal Consiglio Federale anche in applicazione delle regole stabilite dalla Federazione Internazionale (IHF).

Art. 23

Documenti di riconoscimento*

1. Ai fini dell'accertamento dell'identità personale dei partecipanti nonché dell'età degli atleti saranno ritenuti validi i documenti previsti dallo Stato Italiano all'art 35 del DPR 445/2000 o altro documento munito di fotografia rilasciato da una Pubblica Amministrazione Italiana, ovvero dagli Ordini Professionali riconosciuti, o documenti di

identità di altri Stati, che consentano l'identificazione personale del titolare tesserato FIH.

2. I documenti devono essere validi ed integri e garantire attraverso la fotografia la sicura identificazione del titolare, mancando la quale gli Arbitri o il Delegato Tecnico di Campo, a loro giudizio insindacabile, non ammetteranno gli interessati a disputare l'incontro o entrare nel recinto di gioco.

***Art. 35 DPR 445/2000 Documenti di identità e riconoscimento**

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

Art. 24

Partecipazione alle gare "sub-judice"

1. I giocatori e gli accompagnatori sprovvisti della tessera federale e ammessi alla gara in base al solo documento personale di riconoscimento vi partecipano "sub-judice" e sotto la responsabilità del capitano e del dirigente accompagnatore.

Art. 25

Divieto di partecipazione a più partite nella stessa giornata

1. Un giocatore non può disputare nello stesso giorno solare più di tre partite se non appartenenti al medesimo campionato, configurandosi posizione irregolare nelle partite successive alla terza.
2. E' permesso al giocatore di disputare due partite nello stesso giorno solare anche in Campionati diversi e la disputa di una terza partita verrà considerata posizione irregolare.

Art. 26

Impiego di atleti stranieri od equiparati ad atleta italiano

1. Il numero massimo di atleti stranieri o equiparati che possono prendere parte alla stessa gara di hockey ed hockey indoor è annualmente stabilito dal Consiglio Federale nell'ambito delle direttive ricevute dal CONI. Le relative delibere sono approvate dalla Giunta Nazionale del CONI.

Art. 27

Divisa di gioco

1. Tutti i giocatori di ogni squadra devono indossare maglie, camicie o casacche della stessa foggia e colore, eccezion fatta dei portieri, che devono indossare una maglia di colore diverso da quello di entrambe le squadre.
2. Le maglie devono recare sul dorso una numerazione compresa fra 1 e 99, atta ad individuare ogni singolo atleta e corrispondente a quella riportata nell'elenco giocatori da consegnare agli organi di gara.
3. I numeri sulle maglie devono essere chiaramente leggibili ed aver un'altezza non inferiore a cm. 20.

4. Gli Affiliati sono tenuti a comunicare, all'atto dell'iscrizione alle singole manifestazioni ufficiali, il colore delle proprie maglie sociali.
5. Qualora le squadre in gara abbiano maglie o casacche di colori eguali o confondibili, fa sempre obbligo al sodalizio ospitante di provvedere a cambiare quelle dei propri giocatori. Nel caso di incontro in campo neutro o di concentramento o di hockey indoor, gli Arbitri procederanno al sorteggio della squadra che dovrà provvedere al cambio.
6. Qualora non venga provveduto al cambio e gli Arbitri ravvisino la conseguente impossibilità di dare inizio alla gara, la mancata disputa di questa sarà imputabile alla squadra ospitante o a quella sorteggiata.
7. I calzoncini dei giocatori, i gonnellini delle giocatrici ed i calzettoni devono essere di colore e foggia uniformi; nessun giocatore può indossare capi di abbigliamento non facenti parte della divisa sociale di gioco.
8. I portieri, salvo quanto previsto dal Regolamento Tecnico di gioco, sono obbligati ad indossare il casco, i guantoni, i cosciali, le soprascarpe e, al disotto dell'abbigliamento di gioco, il corpetto e la conchiglia.

Art. 28

Equipaggiamento

1. L'equipaggiamento dei giocatori deve essere conforme alle prescrizioni dei Regolamenti Tecnici di gioco.
2. Nessun giocatore potrà usare accessori, sia ai piedi che in altra parte del corpo, che a giudizio dell'Arbitro possano costituire pericolo per gli altri giocatori. Parimenti non potrà calzare scarpe o utilizzare accessori che possano arrecare danni al fondo del terreno di gioco, secondo quanto previsto nei commi seguenti od altre prescrizioni diramate annualmente, o per singola manifestazione, dalla FIH.
3. Per gare di hockey, su campi in erba sintetica:
 - a) è vietato utilizzare scarpe con tacchetti mobili di qualsiasi tipo o tacchetti inchiodati. E' consentito unicamente l'uso di scarpe con suola di plastica o gomma con o senza micro tacchetti fusi alla suola stessa;
 - b) è vietato utilizzare gambali da portiere con fibbie metalliche scoperte. Le fibbie vanno adeguatamente ricoperte con gli speciali coprifibbie in pelle o con nastro telato.
4. Per gare di hockey indoor:
 - a) è vietato utilizzare scarpe che abbiano tacchetti di qualsiasi forma o dimensione;
 - b) è vietato utilizzare gambali da portiere con le fibbie metalliche scoperte. Le fibbie vanno adeguatamente ricoperte con gli speciali copri fibbie in pelle o con nastro telato.
5. Gli Arbitri dovranno controllare gli atleti prima dell'inizio della gara e ad ogni cambio di equipaggiamento non permettendo l'accesso al terreno di gioco a quanti non fossero in regola con le succitate disposizioni.

Art. 29

Palle

1. Alla squadra ospitante è fatto obbligo di mettere a disposizione degli Arbitri all'inizio di ogni gara, salvo quanto previsto annualmente dal Consiglio Federale, almeno quattro palle regolamentari nuove, o in ottimo stato, del tipo annualmente stabilito dalla Federazione o, mancando tale indicazione, in tutto conformi alle prescrizioni dei Regolamenti Tecnici di gioco.



CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi CollegialiAlessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

2. In caso di incontri in campo neutro, dovuti a squalifiche di campo, è considerato sodalizio ospitante quello che, secondo il normale calendario di gara, avrebbe dovuto giocare in casa.
3. Negli incontri di spareggio in campo neutro o di concentramento o di hockey indoor l'obbligo compete paritariamente ad entrambe le squadre.
4. Negli incontri di concentramento o di hockey indoor le palle vanno consegnate al Delegato Tecnico di Campo cui compete, in via esclusiva, la scelta di quelle da utilizzare nell'incontro, indipendentemente da eventuali preferenze dell'uno o dell'altro sodalizio; parimenti gli Arbitri negli incontri in campo neutro.
5. La mancata disputa o l'impossibilità di portare a termine la gara per indisponibilità di palle di gioco sarà imputabile rispettivamente alla squadra ospitante o ad ambedue le squadre.

Art. 30

Doveri dei partecipanti alla gara

1. Ciascun partecipante alla gara deve uniformarsi, nell'osservanza dei regolamenti di gioco, ai principi della lealtà e dell'etica sportiva, astenendosi da qualsiasi atto scorretto o violento, attenendosi alle decisioni arbitrali, in particolare a quelle di contenuto disciplinare, osservando in generale comportamento corretto verso tutti gli altri partecipanti, gli organi di campo, le persone ammesse al recinto di gioco e il pubblico, astenendosi dall'interferire nello svolgimento della gara e dal commentare in qualsiasi modo l'operato degli organi di campo, nell'osservanza di quanto disposto dall'art.11 dello Statuto.

Art. 31

Sanzioni immediate

1. Le sanzioni disciplinari immediate che gli Arbitri nel corso di una gara possono applicare nel caso di infrazioni a quanto disposto nell'articolo precedente o a comportamenti irregolari sono:
 - a) la sospensione dal gioco: non viene segnalata con l'esibizione di cartellini. Nel caso di procedura irregolare nelle sostituzioni fra giocatori il subentrante non può entrare in campo ed il sostituto sarà sospeso dal gioco per cinque minuti; pertanto la squadra che ha commesso l'infrazione giocherà per cinque minuti con un giocatore in meno;
 - b) l'ammonizione: viene segnalata dall'Arbitro con un cartellino verde. Sanzione per minori infrazioni. Può essere inflitta più di una volta allo stesso giocatore purché per motivazioni diverse; l'ammonizione comporta l'abbandono del terreno di gioco per due minuti, ridotti a un minuto per l'indoor;
 - c) l'espulsione temporanea: viene segnalata dall'Arbitro con un cartellino giallo. Sanzione per infrazioni di maggiore gravità comportanti la volontarietà del fallo, o la recidiva di una mancanza già punita con l'ammonizione. Può essere inflitta più di una volta allo stesso giocatore purché per motivazioni diverse.
L'espulsione temporanea comporta l'abbandono del terreno di gioco per non meno di cinque minuti (due minuti per l'hockey indoor). L'espulsione temporanea non scontata interamente al termine di una frazione di gioco produce i suoi effetti nella successiva, fino al completamento del tempo per il quale essa è stata inflitta. Negli incontri di hockey il giocatore espulso temporaneamente dovrà rimanere in silenzio in un posto stabilito fino a quando l'Arbitro che lo ha espulso, o il DTC ove designato,

- non lo autorizzi a riprendere il gioco. Nei concentramenti di hockey e nelle manifestazioni di hockey indoor il giocatore espulso deve prendere posto a fianco del Delegato Tecnico di Campo e rientrare nel terreno di gioco dietro autorizzazione di quest'ultimo;
- d) l'espulsione definitiva: viene segnalata dall'Arbitro con un cartellino rosso. Sanzione per infrazioni di gravità tali da non consentire l'ulteriore partecipazione del responsabile alla gara quali falli di reazione, comportamento aggressivo ed ingiurioso, aggressione o la recidiva di una mancanza già punita con l'espulsione temporanea, da annotarsi a referto con esplicita descrizione. L'atleta sanzionato deve abbandonare senza indugi il recinto di gioco e le sue immediate adiacenze.
2. La sospensione dal gioco, l'ammonizione e l'espulsione temporanea cessano ogni loro effetto al termine della gara. L'espulsione definitiva comporta comunque una giornata di squalifica.

TITOLO III

CAMPO DI GIOCO

Art. 32

Localizzazione del campo di gioco

1. Per l'hockey:
Ciascun sodalizio deve designare, entro il territorio del comune ove ha la propria Sede Sociale, il campo sul quale saranno disputati gli incontri casalinghi, assicurandosene la disponibilità. Per gravi motivi, e compatibilmente con le esigenze di svolgimento dei campionati, rimessi all'apprezzamento discrezionale degli Organi preposti alla loro organizzazione, gli Organi stessi possono consentire, con provvedimento insindacabile, l'utilizzo di altro campo idoneo sito nel territorio provinciale o di provincia limitrofa, o facilmente raggiungibile, ovvero nel caso di attività ufficiale con obbligo di disputa di gara su erba sintetica anche su campo idoneo di una regione vicina.
2. Per l'hockey indoor:
Ciascun sodalizio deve indicare entro il territorio della città metropolitana o della provincia ove ha la propria sede sociale il campo sul quale saranno disputati gli incontri dei concentramenti eventualmente affidatigli dal Settore Agonistico Nazionale, assicurandosene la disponibilità.
In caso di inesistenza o indisponibilità di impianto idoneo nel territorio circoscrizionale di appartenenza, il sodalizio deve indicarne un altro in località diversa, salva la discrezionalità del SAN di diversamente disporre.
3. Per il beach hockey, ciascun Comitato o Delegazione Regionale di concerto con la Commissione nazionale Beach hockey individua all'interno della propria circoscrizione gli spazi idonei ad ospitare una o più beach arena.

Art. 33

Misure e caratteristiche

1. Il campo di gioco, con relative attrezzature, tracciature perimetrali e interne, deve essere conforme alle disposizioni dei Regolamenti Tecnici di gioco.

*Alessandro Cherubini*

2. Sono considerate attrezzature del campo di gioco, del quale fanno parte integrante, quelle previste dai Regolamenti Tecnici di gioco, quali porte, reti, linee di segnalazione, aste con bandiere, sponde.
3. Nell'hockey il fondo del terreno può essere a tappeto erboso, naturale o sintetico, o in terra battuta, ma la superficie deve essere in ogni caso convenientemente livellata e uniforme.
4. Nell'hockey indoor il fondo può essere in legno, linoleum, conglomerato coerente, mattonelle, cemento, ma la superficie deve essere assolutamente livellata ed uniforme.
5. Nel beach hockey il fondo deve essere in sabbia.
6. Nell'hockey a 5 il fondo può essere di qualsiasi materiale come indicato nei precedenti punti 3) e 4); il terreno di gioco sarà recintato secondo le indicazioni del regolamento di gioco.

Art. 34

Omologazione del campo di gioco

1. La corrispondenza di un campo di gioco alle prescrizioni dei Regolamenti Tecnici è accertata attraverso l'omologazione a cura del Settore Impianti Sportivi.
2. Il Consiglio Federale può emanare norme di omologazione relative al terreno di gioco e all'impianto sportivo diverse e distinte a seconda dei campionati, delle fasi e delle manifestazioni cui gli Affiliati possono partecipare.
3. Ove non in contrasto con quanto stabilito nel comma precedente l'indicazione di un campo di gioco come sede per lo svolgimento di un incontro, contenuta in comunicato ufficiale, equivale ad omologazione del campo stesso a tutti gli effetti; ma ciò non preclude la possibilità di inoltrare reclamo per irregolarità del campo di gioco o delle sue attrezzature.

Art. 35

Recinto di gioco

1. Il campo di gioco deve essere delimitato, a conveniente distanza, con mezzi idonei ad indicare in modo evidente la separazione fra il campo stesso e l'area riservata al pubblico.
2. L'area compresa fra detta delimitazione e le linee perimetrali del campo di gioco costituisce il recinto di gioco.
3. Hanno diritto ad accedere al recinto di gioco i due Arbitri, i DTC e per ciascun sodalizio:
 - a) i giocatori iscritti nell'elenco dei partecipanti alla gara;
 - b) un allenatore, se tesserato e munito di licenza per l'anno in corso;
 - c) un dirigente accompagnatore se tesserato come dirigente del sodalizio per l'anno in corso,
 - d) un medico sociale, se regolarmente tesserato per l'anno in corso od un altro medico purché in possesso della tessera dell'Ordine dei Medici;
 - e) un masso-fisioterapista, se regolarmente tesserato per l'anno in corso od un altro masso-fisioterapista purché in possesso della tessera professionale.
4. Gli accompagnatori ed i giocatori in sostituzione dovranno prendere posto sulle panchine appositamente disposte fuori dai bordi laterali. Nell'hockey indoor, nel beach hockey e nell'hockey a 5 dovranno obbligatoriamente prendere posto nelle panchine dalla parte della propria metà campo.
5. Possono essere ammessi al recinto di gioco i fotografi ed i teleoperatori solo se autorizzati e identificati dall'Arbitro o dal DTC, quando previsto, a seguito di presentazione delle società.

Art. 36

Accesso al campo di gioco

1. Durante lo svolgimento della gara, nessuno può entrare nel campo di gioco all'infuori degli Arbitri e dei giocatori. Il medico ed il masso-fisioterapista possono accedere al campo di gioco per prestare la propria cura, soltanto dietro invito o autorizzazione degli Arbitri.

Art. 36bis

Impianto Sportivo

1. L'impianto sportivo è costituito dal recinto di gioco, dall'area riservata agli spogliatoi, dall'area riservata alla tribuna, ai percorsi di accesso, ai parcheggi e ad altre eventuali strutture opportunamente delimitati da una recinzione.

Art. 37

Oneri del sodalizio ospitante od organizzatore

1. Il sodalizio ospitante od organizzatore deve assicurare la disponibilità del campo di gioco prescelto e provvedere a che il medesimo, con le relative attrezzature, sia regolare, efficiente ed agibile, secondo le prescrizioni annualmente deliberate dal Consiglio Federale.
2. Sull'impossibilità di svolgimento della gara per difetto e irregolarità del campo di gioco dispongono gli articoli 39 e 41.
3. Per gare disputate in campo neutro tali obblighi incombono all'Ente incaricato della organizzazione.

Art. 38

Ripartizione delle spese fra sodalizi

1. Le spese organizzative, di affitto di campi e palestre e sanitarie relative ad incontri in campo neutro e fasi a concentrazione di hockey ed indoor sono, di norma, ripartite fra gli Affiliati partecipanti.
2. Per ogni campionato la FIH, tramite il SAN competente, stabilisce annualmente gli importi massimi e le modalità di riscossione e decide l'eventuale propria partecipazione alle spese relative a determinate fasi dei campionati stessi.

Art. 39

Indisponibilità del campo di gioco di hockey

1. Nel caso di indisponibilità del campo di gioco di hockey, tempestivamente notificata e documentata dal sodalizio cui incombe l'onere, l'organo competente può, in via eccezionale e sempreché ciò sia compatibile con il tipo di manifestazione e le esigenze organizzative, disporre:
 - a) l'inversione del campo ove ne sussista la possibilità e previo accordo fra gli Affiliati interessati;

- b) lo svolgimento della gara su altro campo omologato per lo stesso campionato, anche se ubicato in località diversa, a condizione che il sodalizio ospitato non debba in tal modo compiere un percorso notevolmente più oneroso di quello previsto per la trasferta originaria;
 - c) lo svolgimento della gara su altro campo, non direttamente omologato per lo stesso campionato ma con caratteristiche tali, a giudizio insindacabile del Responsabile del Settore Agonistico Nazionale o del competente Responsabile Agonistico Territoriale, da consentire la regolarità dell'incontro;
 - d) il rinvio della gara, contenuto peraltro entro termini tali da non influire sul regolare svolgimento del campionato o della manifestazione.
2. Qualora non sia possibile e non venga comunque adottato alcuno dei provvedimenti di cui sopra, la mancata effettuazione della gara è imputabile al sodalizio onerato.

Art. 40

Incontro in campo neutro

- 1. Nel caso di squalifica del campo la scelta del campo neutro sarà presa insindacabilmente dal Responsabile del Settore Agonistico Nazionale su campo sito in provincia diversa omologato per lo stesso campionato, ovvero qualora questo non fosse possibile o particolarmente disagiata per la squadra ospite anche su altro campo omologato, o non omologato purché con le caratteristiche individuate dall'art. 39, lettera c), sempre comunque sito in diverso comune, salvo che il sodalizio ospitato non abbia sede nello stesso Comune dell'affiliato sanzionato.
- 2. Ogni onere aggiuntivo relativo all'organizzazione dell'incontro e alla squadra ospite compete al sodalizio sanzionato.

Art. 41

Irregolarità del campo di gioco

- 1. Compete agli Arbitri, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla regolarità del campo nonché allo stato del terreno di gioco e delle attrezzature prima e durante l'incontro.
- 2. Qualora prima dell'inizio della gara gli Arbitri accertino l'esistenza di gravi irregolarità di campo o la mancanza di attrezzature essenziali per il regolare svolgimento della gara stessa, direttamente ed inequivocabilmente imputabili ad incuria od inerzia del sodalizio ospitante, e se tali inconvenienti non possono essere rimossi dal medesimo sodalizio entro 30 minuti, non daranno inizio alla gara, la cui mancata effettuazione sarà imputabile al sodalizio onerato.

Art. 42

Impraticabilità del campo di gioco

- 1. La competenza in merito all'impraticabilità del campo di gioco è regolata come segue:
 - a) per incontri tra sodalizi aventi sede in comuni distanti fra loro meno di 150 chilometri: compete agli Arbitri, insindacabilmente, ogni decisione in merito alla praticabilità del campo di gioco sia prima che dopo l'inizio della gara;
 - b) per incontri tra sodalizi aventi sede in comuni distanti fra loro più di 150 chilometri: se a 24 ore dall'inizio dell'incontro il campo di gioco è in condizioni tali da lasciar concretamente supporre che l'impraticabilità di campo perduri, con la conseguente



impossibilità di disputare l'incontro, il sodalizio ospitante è tenuto ad avvertire il competente Responsabile del Settore Agonistico che provvederà, ove possibile, ad un controllo attraverso un delegato appositamente nominato. Ove le condizioni di impraticabilità si ritenessero verosimilmente perduranti e non fosse possibile trovare un campo agibile nelle vicinanze, il competente Responsabile del Settore Agonistico provvederà a dichiarare l'impraticabilità del campo e a rinviare l'incontro, avvertendo i due sodalizi e gli Arbitri. Ove il competente Responsabile del Settore Agonistico non ritenesse di dover rinviare l'incontro o non fosse stato possibile esperire l'indagine od avvertire ambedue gli Affiliati, la competenza della decisione spetta insindacabilmente agli Arbitri.

2. Fatto salvo quanto stabilito nel comma precedente, lettera b) qualora a giudizio degli Arbitri, lo stato di impraticabilità del campo possa avere carattere non definitivo, l'inizio della gara potrà essere rinviato per un periodo non superiore a 60 minuti; nel caso di impraticabilità sopravvenuta dopo l'inizio della gara, lo svolgimento di questa potrà essere sospeso, fino ad un massimo di 30 minuti, in attesa che cessi l'impraticabilità.
3. Durante tali periodi le squadre debbono rimanere a disposizione degli Arbitri ed il sodalizio ospitante ha l'obbligo, su richiesta degli stessi, di provvedere ad eliminare lo stato di impraticabilità, qualora ciò rientri nelle sue possibilità.
4. In alternativa, perdurando l'impraticabilità, gli Arbitri potranno dare inizio alla gara su altro campo praticabile, sito in zona limitrofa ed omologato per lo stesso campionato, ovvero pur non direttamente omologato per lo stesso campionato, ma con caratteristiche tali da consentire la regolarità dell'incontro.
5. Qualora nemmeno questo fosse possibile, l'incontro verrà rinviato.

TITOLO IV ORGANI DI CONTROLLO TECNICO-ORGANIZZATIVO

Art. 43

Individuazione

1. Allo svolgimento dell'attività agonistica federale sono preposti:
 - a) il Responsabile del Settore Agonistico Nazionale;
 - b) i Responsabili Territoriali del Settore Agonistico Nazionale;
 - c) il Responsabile del Settore Squadre Nazionali;
 - d) la Segreteria Federale.

Art. 44

Competenze

1. La competenza del Responsabile del Settore Agonistico Nazionale si estende a tutta l'attività agonistica nazionale e, oltre i particolari poteri espressamente indicati del Regolamento Organico può sempre assumere direttamente le competenze dei Responsabili Territoriali, ove ne ritenga la necessità e l'opportunità.
2. Le competenze del Responsabile Territoriale del Settore Agonistico Nazionale sono stabilite dal Regolamento Organico agli articoli 77 e 78. Comunque egli ha competenza residuale generale per tutto quanto riguarda l'organizzazione dell'attività agonistica che si svolge nel territorio di sua competenza.
3. La competenza del Responsabile del Settore Squadre Nazionali è limitata all'attività delle rappresentative nazionali, sia assolute che di categoria.



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organzi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

4. La Segreteria federale coadiuva l'attività di tutti gli Organi di competenza in materia, attuandone e comunicandone a fini operativi le determinazioni, fornendo, quando se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, anche prestazioni collaborative dei propri uffici, specie in fase organizzative e di svolgimento dei concentramenti di campionato.
5. Gli interventi organizzativi e di controllo tecnico dell'attività agonistica, liberamente programmata dagli Affiliati, devono essere rispondenti e conformarsi alle disposizioni e prescrizioni emanate in sede di autorizzazione delle manifestazioni.

TITOLO V ORGANI DI CAMPO

Art. 45

Elencazione

1. Sono preposti allo svolgimento delle gare secondo le regole della disciplina sportiva dell'hockey:
 - a) gli Arbitri;
 - b) il Delegato Tecnico di Campo;
 - c) il Commissario di Gara;
 - d) i Guardalinee.
2. Gli Arbitri ed il Delegato Tecnico di Campo sono organi di campo ordinari e necessari; ma il Delegato Tecnico di Campo è un organo ordinario e necessario solo nelle partite con la formula dei 4 tempi da 15' o nelle manifestazioni o fasi sportive a concentramento di hockey e nell'hockey indoor.
3. Il Commissario di gara è organo di campo eventuale.
4. I Guardalinee sono assistenti straordinari dell'Arbitro secondo quanto previsto dall'art. 48.

Art. 46

Compiti dell'Arbitro

1. Oltre a quanto previsto nei Regolamenti tecnici di gioco, ai fini del corretto svolgimento delle gare e della disciplina in campo, spetta agli Arbitri:
 - a) l'identificazione dei giocatori e delle persone ammesse per ciascun squadra nel recinto di gioco a norma dell'articolo 22, salvo che nelle partite di hockey a 4x15' e nei concentramenti ove tale compito spetta al DTC. In questo caso gli Arbitri verificano solo il riconoscimento;
 - b) ogni valutazione e decisione in merito alla regolarità e praticabilità del campo di gioco con relative attrezzature, salvo quanto previsto dall'articolo 42, comma primo, lettera b), alla regolarità dell'equipaggiamento dei giocatori, all'assolvimento degli oneri che incombono agli Affiliati per lo svolgimento del gioco e comunque alla possibilità in genere di effettuazione o prosecuzione della gara a norma del presente Regolamento;
 - c) disporre per l'esecuzione di quanto stabilito nei casi di parità in gare di spareggio o di qualificazione;
 - d) redigere e sottoscrivere il referto arbitrale, rimettendolo all'organo competente a riceverlo a norma dell'articolo 56, salvo che nelle partite 4x15' e nei concentramenti ove tale compito spetta al DTC.

9h

22

Art. 47

Poteri degli Arbitri in ordine alla prosecuzione od interruzione delle gare

1. E' nei poteri degli Arbitri astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni pregiudizievoli della loro incolumità o di quella dei partecipanti alla gara, o che non consentano ad essi di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio.
2. Rientra altresì nei poteri degli Arbitri, in tali circostanze, proseguire la gara pro-forma, esclusivamente ai fini cautelativi o di salvaguardia dell'ordine pubblico.

Art. 48

Assenza e indisponibilità degli Arbitri nelle gare di hockey di Campionati a composizione numerica limitata e di Coppa Italia, fasi nazionali

1. Se decorsi 30 minuti dall'ora stabilita per l'inizio della gara si verifichi la mancata presentazione in campo di uno degli Arbitri, l'altro Arbitro designato può chiedere, a sua discrezione, l'intervento di un collega di qualsiasi categoria presente alla manifestazione, il quale sostituirà l'assente definitivamente, oppure provvede ad arbitrare l'incontro chiedendo la collaborazione di due tesserati alla FIH in qualsiasi ruolo, non soggetti a provvedimenti disciplinari inibitivi, presenti alla manifestazione per svolgere le funzioni di guardalinee.
2. Nel caso di arbitraggio con un solo Arbitro, in qualsiasi momento della gara l'altro Arbitro designato giungesse, i due guardalinee cesseranno la propria collaborazione non appena il medesimo sarà pronto ad affiancare il collega e l'incontro proseguirà con il doppio arbitraggio.
3. Ove siano assenti entrambi gli Arbitri designati e siano presenti le due squadre, la gara avrà luogo sotto la direzione di due Arbitri o di un Arbitro eventualmente intervenuti alla manifestazione, che accettino di dirigerla. Qualora gli Arbitri siano più di due, in mancanza di accordo si procederà al sorteggio.
4. In ogni caso la designazione dovrà concretizzarsi in un documento compilato dagli Arbitri da allegarsi al referto arbitrale.
5. Il sodalizio che rifiutasse di accettare la direzione di un Arbitro, scelto con le modalità di cui sopra, sarà considerato rinunciatario alla gara ad ogni effetto.
6. Si applicano le disposizioni dei commi primo e secondo nel caso in cui, durante lo svolgimento della gara, venissero a rendersi indisponibili uno o entrambi gli Arbitri per infortunio o per altra causa di forza maggiore.
7. Verificandosi l'impossibilità di iniziare o proseguire la gara a norma di quanto previsto nel presente articolo, le squadre, trascorsi sessanta minuti, potranno lasciare il campo di gioco e la gara stessa sarà rinviata a data da stabilire dall'organo competente.

Art. 49

Assenza ed indisponibilità degli Arbitri nelle gare di hockey di Campionati a composizione numerica illimitata e di Coppa Italia, fasi iniziali

1. Limitatamente ai campionati senior ad iscrizione numerica non limitata, a quelli giovanili e di Coppa Italia, fasi iniziali, qualora non sia possibile supplire l'assenza degli Arbitri designati secondo quanto previsto dal precedente articolo i due allenatori dovranno dirigere l'incontro o designare Arbitri due persone, scelte una per ciascuna squadra, tesserate alla FIH e non soggetti a provvedimenti disciplinari inibitivi alle quali verrà affidata la direzione della gara.

2. Qualora un sodalizio in ottemperanza al disposto del presente articolo si trovi nella necessità di indicare un proprio giocatore quale Arbitro e, a seguito di tale indicazione rimane con meno di sette giocatori, non andrà esente dalle penalità previste di cui all'art. 19.
3. Le due persone, così individuate, saranno considerate Arbitro a tutti gli effetti, limitatamente alla durata dell'incontro, ed alle stesse incomberanno tutti i diritti ed i doveri previsti dal Regolamento Tecnico di gioco e da ogni altra norma e disposizione federale inerente.
4. Al termine della gara gli Arbitri devono compilare il referto gara, o, in mancanza di questo, precisare per iscritto: luogo e data di svolgimento della gara, serie e categoria, provvedimento disciplinare preso ed ogni altra osservazione inerente lo svolgimento della gara stessa.
5. Il referto di gara dovrà essere firmato dai due Arbitri ed essere spedito, preferibilmente per via telematica con gli allegati, entro le ore 12.00 del giorno successivo all'Organo competente all'omologazione dell'incontro.
6. La gara dovrà comunque aver luogo secondo quanto stabilito nei commi precedenti; in caso contrario entrambi gli Affiliati saranno considerati rinunciatari a tutti gli effetti e saranno soggetti ai previsti provvedimenti disciplinari: nel caso in cui una delle due squadre non accettasse di disputare la gara come sopra riportato questa sola sarà considerata rinunciataria.

Art. 50

Commissari di Gara

1. Gli organi tecnici organizzativi competenti possono designare Commissari di Gara con l'incarico di riferire sull'andamento della gara in genere, ed in particolare sul comportamento del pubblico, dei dirigenti e delle squadre prima, durante e dopo la gara, nonché su qualsiasi fatto o incidente che ritengano sfuggito al controllo degli Arbitri.
2. I Commissari di Gara debbono, di norma, astenersi dal rendere manifesto il mandato ricevuto e possono intervenire solo in quei casi in cui si renda necessario assistere e tutelare l'Arbitro od invitare, ove occorra, i dirigenti delle squadre a prendere provvedimenti atti al mantenimento dell'ordine pubblico. In tali casi essi possono accedere al recinto di gioco.
3. Lo svolgimento della funzione di Commissario di Gara è compatibile con qualsiasi posizione di tesseramento, escluse quelle di appartenenza agli Affiliati impegnati nella gara.
4. Il Commissario di Gara deve attenersi a quanto previsto dagli articoli 54, 56 e 57 relativamente al suo rapporto di gara.

Art. 51

Compiti del Delegato Tecnico di Campo nelle manifestazioni di hockey su prato

1. Il Delegato Tecnico di Campo (DTC) negli incontri a concentramento:
 - a) prima del primo incontro di ciascuna squadra ufficializza, controfirmandoli, gli elenchi nominativi di cui all'articolo 64 e ne dà copia ad ognuna delle squadre presenti;
 - b) segnala l'ora fissata per l'inizio dell'incontro e del 2° tempo del medesimo ed altresì la fine del 1° tempo e la fine dell'incontro, nella osservanza degli orari e delle durate stabilite;

- c) designa la coppia arbitrale di ciascun incontro, qualora non stabilito direttamente dal Comitato Nazionale Arbitri e sostituisce gli Arbitri assenti al momento fissato per l'inizio della gara o quelli resisi indisponibili, per infortunio o altra causa di forza maggiore, scegliendoli fra altri Arbitri presenti all'incontro;
 - d) emette Comunicati Ufficiali dopo ogni gara, dopo ogni giornata di calendario di gara, e al termine di ogni giorno solare, con i provvedimenti adottati dagli organi giudicanti, da rendere noti a mezzo affissione all'apposito albo della manifestazione o negli altri modi di pubblicazione ritenuti opportuni;
 - e) provvede ad ogni altra competenza a norma dell'incarico ricevuto e delle disposizioni impartite dagli organi di cui all'articolo 43.
2. Lo svolgimento della funzione di Delegato Tecnico di Campo è compatibile con qualsiasi posizione di tesseramento.
 3. In caso di assenza del Delegato Tecnico di Campo designato, le sue mansioni possono essere svolte da altro iscritto nei ruoli ufficiali dei DTC ovvero da tesserato alla FIH in qualsiasi ruolo e non soggetto a provvedimenti disciplinari inibitivi, ritenuto idoneo e disponibile all'incarico, scelto con mutuo accordo dagli Affiliati partecipanti.
 4. Le funzioni del Delegato Tecnico di campo per gli incontri di hockey di 4x15' periodi di gioco sono le seguenti:
 - a) prima dell'incontro per ciascuna squadra verifica e ufficializza, controfirmandoli, gli elenchi nominativi dei giocatori di cui all'art. 22 e ne dà copia ad ognuna delle squadre presenti, dopo che gli Arbitri hanno proceduto al riconoscimento facciale;
 - b) è responsabile dell'ammissione nel recinto di gioco di tutti i tesserati iscritti nelle liste di cui all'art. 22;
 - c) è responsabile della tenuta e controllo del tempo complessivo della partita, di quello di ogni periodo, delle sospensioni tecniche e disciplinari indicate dall'Arbitro; segnalerà acusticamente la fine di ogni periodo e quella della gara;
 - d) nel caso di espulsioni temporanee tiene il tempo di sospensione dell'espulso e ne autorizza il rientro al termine della penalità correttamente scontata;
 - e) è tenuto al controllo della correttezza dei tesserati seduti in panchina;
 - f) trascrive su segnalazione degli Arbitri il numero di maglia dell'autore del gol, il minuto nel quale è stato segnato e la specifica azione: AZIONE-CORTO-RIGORE; annota le espulsioni temporanee.

Art. 52

Compiti del Delegato Tecnico di Campo nelle manifestazioni di hockey indoor

1. Il Delegato Tecnico di Campo (DTC):
 - a) segnala l'ora fissata per l'inizio dell'incontro e del 2° tempo del medesimo; dà il segnale di fine incontro e di fine del 1° tempo del medesimo, nell'osservanza degli orari e delle durate stabilite. Qualora il segnale di fine dell'incontro o del 1° tempo intervenga quando sia stato già fischiato o sia in corso di effettuazione un tiro di rigore o di angolo corto, si procederà ugualmente al tiro stesso e l'incontro avrà termine, su segnalazione arbitrale, secondo le norme del Regolamento tecnico di gioco dell'hockey indoor; è comunque sempre prevalente la segnalazione al DTC rispetto a quella dell'Arbitro;
 - b) raccoglie gli elenchi di cui all'articolo 22, annotandone l'ora di presentazione, provvede al riconoscimento delle persone ivi indicate, controlla che le sostituzioni dei giocatori avvengano sempre nell'ambito di coloro che sono indicati negli elenchi presentati;

- c) autorizza il rientro del giocatore espulso temporaneamente;
 - d) provvede alle incombenze organizzative ed operative di cui alle lettere c), e d) del precedente articolo nonché ad ogni altra competenza a norma dell'incarico ricevuto e delle disposizioni impartite degli organi di cui all'articolo 43.
2. Al Delegato Tecnico di Campo, nelle manifestazioni di hockey indoor si affida quanto previsto dal precedente articolo 51 commi 2 e 3, oltre la gestione dei time-out.

Art. 52 bis

Compiti del Giudice di concentramento

1. Nelle competizioni a concentramento il rispetto delle norme federali e l'omologazione delle gare, è garantito dal Giudice Sportivo Nazionale o Giudice Sportivo Territoriale, che nominano il Giudice Supplente ai sensi dell'art. 37 dello Statuto.

Art. 53

Albo della manifestazione

1. Nella manifestazione a concentramento di hockey su prato ed hockey indoor deve essere sempre presente l'Albo della manifestazione per l'affissione dei comunicati e delle disposizioni riguardanti il torneo.
2. Nel caso non fosse disponibile un'ideale struttura nelle immediate vicinanze del tavolo del Delegato Tecnico di Campo deve considerarsi "albo della manifestazione" il tavolo stesso ed il DTC deve provvedere alla tenuta dei comunicati in una specifica cartella a disposizione degli Affiliati partecipanti.

TITOLO VI

L'OMOLOGAZIONE DELLE GARE

Art. 54

I Documenti Ufficiali della Gara

1. Per ogni gara diretta gli Arbitri o il DTC devono redigere apposito referto.
2. Il referto arbitrale deve essere redatto e debitamente sottoscritto da ambedue gli Arbitri e dal DTC se designato, secondo le prescrizioni impartite dal SAN e dal Comitato Nazionale Arbitri, utilizzando i moduli appositamente predisposti e forniti, e recare, comunque, con le relative annotazioni cronologiche, i dati essenziali e salienti circa lo svolgimento tecnico dell'incontro, l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei partecipanti con relativa motivazione, degli incidenti, degli infortuni, del comportamento del pubblico, le constatazioni circa lo stato del campo e annesse attrezzature e l'osservanza degli oneri incombenti agli Affiliati ospitanti ed organizzatori, le motivazioni che abbiano fatto escludere la regolarità dell'incontro e i conseguenti provvedimenti adottati, le riserve e i preannunci di reclamo secondo quanto previsto dalle norme della giustizia sportiva federale, nonché ogni altro rilievo necessario e opportuno
3. Costituiscono parte integrante del referto arbitrale gli elenchi dei partecipanti soggetti al riscontro degli Arbitri.
4. Il referto deve essere redatto anche nel caso di gara non iniziata, indicandosene i motivi.
5. Oltre al referto arbitrale è documento ufficiale della gara il rapporto del Commissario di Gara previsto dall'articolo 50.

6. Il referto arbitrale ed il rapporto del Commissario di Gara costituiscono documenti ufficiali riservati.
7. Nelle gare di hockey a concentramento e di hockey indoor sono documenti ufficiali in tutto parificati al referto arbitrale i referti del Delegato Tecnico di Campo da compilare analogamente secondo i moduli appositamente predisposti e forniti, e relativi alle certificazioni di rispettiva competenza a norma degli articoli 51 e 52. Del referto del Delegato Tecnico di Campo costituiscono parte integrante gli elenchi.
8. La compilazione del referto arbitrale, non effettuata secondo le norme di cui sopra e non conforme alle indicazioni emanate dalla Federazione, costituisce una infrazione da parte dell'Arbitro e dovrà essere segnalata dal Giudice Sportivo Territoriale o dal Giudice Sportivo Nazionale se di natura tecnica al settore arbitrale se di natura disciplinare agli organi di giustizia competenti per i provvedimenti del caso. Nel caso di infrazione nel referto del Delegato Tecnico di Campo la stessa dovrà essere segnalata dagli organi di cui sopra al Settore Agonistico Nazionale.

Art. 55

Validità e rilevanza dei documenti ufficiali della gara

1. I competenti organi giudicanti basano i loro giudizi in ordine alla regolarità ed al risultato delle gare sui documenti ufficiali della gara.
2. Sulla valutazione dei documenti ufficiali della gara dispone il Regolamento di Giustizia.

Art. 56

Trasmissione dei documenti ufficiali della gara

1. I documenti ufficiali della gara, a cura ed onere diretto degli Arbitri, e, nelle manifestazioni indoor e a concentramento, del Delegato Tecnico di Campo, devono essere rimessi al competente organo giudicante secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 57

Conservazione dei documenti ufficiali della gara, loro smarrimento

1. Gli Arbitri e il DTC hanno l'obbligo di conservare per un mese i referti delle partite da loro dirette.
2. In caso di smarrimento dei documenti ufficiali della gara gli Arbitri dovranno ritrasmetterli a norma del precedente articolo.
3. Se richiesti dalla Segreteria federale, o dal Giudice Sportivo Nazionale, dovranno comunicare tramite email gli elementi essenziali per l'omologazione e l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 58

Nozione di omologazione

1. Il risultato della gara cui si riferiscono i documenti ufficiali relativi è soggetto ad omologazione da parte degli organi giudicanti, che lo convalida e lo rende ufficiale.
2. Esso è omologato quando sia positivamente riscontrato il regolare svolgimento della gara.
3. Non si può procedere ad omologazione in pendenza di rituali impugnazioni, influenti sull'esito della gara e consentite dalle norme del Regolamento di Giustizia.

TITOLO VII L'ATTIVITA' AGONISTICA NAZIONALE

Art. 59

L'attività agonistica ufficiale: sue distinzioni

1. L'attività agonistica ufficiale della FIH si fonda sul sistema della partecipazione degli Affiliati ai campionati nazionali ed alla Coppa Italia indetti per ogni anno sportivo, della disciplina olimpica dell'hockey, nonché, in aggiunta, ai campionati dell'hockey indoor e del parahockey.
2. I campionati, tanto per l'hockey quanto per l'hockey indoor, si distinguono in: Divisione nazionale e di Categoria, intendendosi per Divisione nazionale quelli senior, organizzati su base nazionale e con struttura piramidale, e di Categoria quelli giovanili divisi per fasce di età.
3. I campionati si dividono inoltre in: a composizione numerica limitata (ovvero a numero chiuso) ed a composizione numerica non limitata (ovvero ad iscrizione aperta) intendendosi per i primi quelli la cui partecipazione è riservata agli Affiliati che nell'anno sportivo precedente ne abbiano conseguito il diritto, e per i secondi quelli la cui partecipazione è aperta a tutti gli Affiliati.
4. La Coppa Italia, viene disputata dagli Affiliati secondo le disposizioni annualmente stabilite dal Consiglio Federale.

Art. 60

Obbligatorietà della partecipazione all'attività ufficiale di competenza

1. La partecipazione ai campionati di hockey è obbligatoria per tutti i Sodalizi aventi diritto.
2. Si intende per campionato di competenza di un sodalizio il campionato più importante al quale ha diritto di partecipare secondo le norme organizzative che regolano la formazione dei campionati e l'ammissione ai medesimi sempre che il sodalizio partecipi all'attività di Divisione Nazionale. Per analogia il campionato di competenza per un atleta o una atleta è il più alto della divisione e/o categoria a cui gli atleti abbiano titolo per partecipare, fra quelli a cui il loro sodalizio è iscritto.
3. Gli Affiliati possono chiedere, prima dei termini di iscrizione al campionato di hockey, cui hanno diritto a partecipare, l'iscrizione ad un campionato di livello inferiore. Il Consiglio Federale, valutata l'opportunità, ha facoltà di concederla.
4. La partecipazione alla Coppa Italia è obbligatoria per gli Affiliati aventi diritto a parteciparvi.
5. Gli Affiliati possono chiedere, prima dei termini di iscrizione alla Coppa Italia cui hanno diritto a partecipare, la dispensa dalla partecipazione; il Responsabile del SAN, valutata l'opportunità, ha facoltà di concederla.
6. La partecipazione ai campionati indoor non è obbligatoria, ma gli Affiliati che hanno acquisito il diritto alla partecipazione ad un campionato a composizione numerica limitata devono parteciparvi.
7. Il Regolamento di Giustizia stabilisce le conseguenze disciplinari della inosservanza degli obblighi previsti dai commi precedenti.

Art. 61

Quadri dei partecipanti e sostituzioni

1. I quadri dei partecipanti a ciascuna attività ufficiale sono compilati in base alle domande di iscrizione che gli Affiliati devono inviare alla Segreteria federale a norma delle disposizioni federali.
2. Il Consiglio Federale delibera sulla regolare iscrizione degli aventi diritto e sulle iscrizioni tardive o irregolari. Il Consiglio Federale può successivamente delegare al Settore Agonistico Nazionale l'ulteriore integrazione dei quadri dei partecipanti limitatamente ai campionati a composizione numerica non limitata per il completamento di gironi eliminatori.
3. La sanatoria di domande tardive o irregolari comporta il pagamento della tassa nella misura annualmente determinata. L'accettazione della domanda tardiva pervenuta dopo l'emissione dei relativi Comunicati Ufficiali, che provochino modifiche nella composizione di più gironi, comporta, per il sodalizio interessato, l'inibizione al passaggio alle fasi successive a quelle eliminatorie.
4. Per i campionati a composizione numerica limitata, per accelerare la definizione degli Affiliati partecipanti ai campionati e nell'ipotesi di necessità di completare i quadri, può venire contestualmente richiesta agli aventi diritto la preventiva iscrizione e ad altri Affiliati come riserve, che verranno eventualmente ammessi in sostituzione dei rinunciatarî nel seguente ordine: prima gli Affiliati che nell'anno precedente hanno partecipato ai campionati stessi, e, successivamente, gli Affiliati che hanno partecipato a campionati della serie immediatamente inferiore, nell'ordine di classifica, e comunque nel caso di parità in classifica, o di presenza in gironi diversi, quelli che saranno designati, con decisione insindacabile, del Consiglio Federale.
5. Ove quanto previsto dal comma precedente non fosse sufficiente al completamento dei quadri il Consiglio Federale potrà riaprire i termini di iscrizione per altri Affiliati che verranno comunque eventualmente ammessi secondo l'ordine di comma precedente.

Art. 62

Calendari

1. Tutti i campionati sono regolati nel loro svolgimento dal calendario degli incontri, recante, per ciascuna giornata di gara, i nomi degli Affiliati impegnati, il luogo e l'ora di inizio di ciascun incontro.
2. I campionati di hockey vengono disputati, di norma, con incontri di andata e ritorno: ciascuna squadra incontra tutte le altre nella fase di andata e le incontra di nuovo della fase di ritorno a campi invertiti.
3. La classifica finale sarà determinata a norma dell'articolo 12 salvo quanto previsto in via speciale dall'articolo 14.
4. Quando, con riferimento al numero dei partecipanti, lo svolgimento di un campionato o altra attività sia organizzato per gironi, tra i quali vengono suddivisi i partecipanti stessi, il calendario degli incontri è redatto per ciascun girone, prevedendosi la conclusione del campionato con lo svolgimento di fasi successive di incontri tra gli Affiliati meglio classificati nelle classifiche di ciascun girone.
5. In caso di necessità o si ritenga opportuno per esigenze sportive, tecniche o propagandistiche gli organi competenti possono disporre d'ufficio variazioni del calendario per quanto attiene al luogo e l'orario degli incontri, con provvedimento discrezionale e inappellabile.
6. In occasione di partite o manifestazioni internazionali ufficiali il Consiglio Federale ha facoltà di sospendere lo svolgimento dell'attività federale e sociale.





CONI

Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini

Art. 63

Obbligo di disputa delle gare

1. Gli Affiliati hanno l'obbligo di sostenere tutti gli incontri previsti nel calendario dei campionati cui partecipano e di condurre a termine le gare quali che siano le condizioni di svolgimento.
2. Il Regolamento di Giustizia stabilisce le conseguenze disciplinari dell'inosservanza di tale obbligo.

Art. 64

Disposizioni particolari per la disputa delle fasi a concentrazione di hockey

1. Nelle fasi a concentrazione dei campionati di hockey, ogni Affiliato deve consegnare al Delegato Tecnico di Campo, almeno 30 minuti prima del proprio primo incontro del concentrazione, l'elenco nominativo di un numero massimo di 22 giocatori, tra i quali soli potranno essere individuati i giocatori che parteciperanno ad ogni singola gara (art. 20).
2. Tale elenco, sottoscritto dal dirigente accompagnatore o dal capitano, dovrà essere presentato in tante copie quante sono le squadre partecipanti al concentrazione stesso, più una. Le copie di detti elenchi dovranno essere controfirmate dal Delegato Tecnico di Campo e distribuite a ciascuna squadra. Eventuali variazioni all'elenco dei giocatori potranno essere effettuate prima dell'inizio del primo incontro della squadra interessata; il Delegato Tecnico di Campo provvederà con le modalità di cui sopra alla comunicazione a tutte le altre squadre interessate.

Art. 65

Sorteggio

1. Ove fosse necessario procedere ad un sorteggio fra società, questo deve essere effettuato pubblicamente sotto il controllo del Responsabile del Settore Agonistico Nazionale, o di un suo delegato ed alla presenza, qualora ne prendano parte, delle società interessate, se individualmente conosciute al momento del sorteggio.
2. L'invito alle società deve essere fatto prima della data fissata per il sorteggio, tramite PEC, inviata almeno 24 ore prima. L'assenza dei rappresentanti delle società non inficia la validità del sorteggio.
3. Del sorteggio deve essere redatto verbale sottoscritto dai presenti di cui al primo comma.
4. Nel caso fosse necessario procedere ad un sorteggio per la definizione del calendario di una fase a concentrazione ed il sorteggio non avesse potuto svolgersi per qualsiasi motivo con le modalità sopradescritte esso verrà effettuato sul campo di gioco un'ora prima del primo incontro del concentrazione.

Art. 66

Obbligo di partecipazione a campionati giovanili

1. Gli Affiliati, partecipanti ai campionati, devono svolgere l'attività giovanile obbligatoria, stabilita annualmente dal Consiglio Federale.

Art. 67

Deposito cauzionale

1. Gli Affiliati hanno il dovere di portare a termine le attività ufficiali alle quali si sono iscritti.
2. A garanzia della regolare partecipazione degli Affiliati, il Consiglio Federale può stabilire ogni anno un deposito cauzionale da versare all'atto dell'iscrizione, nella misura annualmente determinata per ciascun campionato. Tale deposito verrà restituito agli Affiliati dopo che le rispettive squadre abbiano regolarmente esaurito la loro partecipazione ai campionati.

Art. 68

Spese sostenute dagli Affiliati

1. Tutte, indistintamente, le spese sostenute dagli Affiliati per gli incontri di campionato, ivi comprese quelle di trasferta, sono a carico degli Affiliati stessi.

Art. 69

Nozione di partecipazione all'attività ufficiale

1. Agli effetti delle normative federali un sodalizio si intende che abbia partecipato ad una attività ufficiale quando sia compreso nella classifica definitiva della medesima.

Art. 70

Aggiudicazione del titolo di Campione d'Italia e di vincitore della Coppa Italia

1. Il titolo di Campione d'Italia è attribuito al sodalizio primo classificato nel Campionato assoluto, sia di hockey che hockey indoor, sia maschile che femminile.
2. Il titolo di vincitore della Coppa Italia è attribuito al sodalizio primo classificato in tale manifestazione di hockey su prato, sia maschile che femminile.
3. La proclamazione del sodalizio Campione d'Italia e dei vincitori della Coppa Italia è effettuata con delibera del Consiglio Federale ed i proclamati sono autorizzati a fregiare le maglie sociali della loro prima squadra, per tutta la durata del successivo anno sportivo, con lo scudetto tricolore il primo classificato nel Campionato assoluto di hockey; con la coccarda tricolore il primo classificato nella Coppa Italia; con il nastro tricolore il primo classificato nel Campionato assoluto di hockey indoor.

Art. 71

Stella d'Oro

1. Gli Affiliati, per ogni 10 Campionati assoluti, di una specialità, di hockey maschili o femminili vinti, sono perennemente autorizzati a fregiare le maglie sociali della loro prima squadra maschile o femminile con una Stella d'Oro.
2. Tale diritto è riconosciuto con delibera del Consiglio Federale valutata la documentazione probatoria e la continuità storica del sodalizio.



TITOLO VIII
ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE INTERNAZIONALE

Art. 72

Norme regolamentari applicabili

1. I Campionati a livello internazionale ed ogni altra manifestazione di livello internazionale in cui siano impegnate squadre rappresentative nazionali, sia assolute che di categoria o squadre di club, sono disciplinati dai Regolamenti della Federazione Internazionale di Hockey (IHF), della Federazione Europea di Hockey (EHF), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e della Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettiva e Relazionale (FISDIR).
2. I giocatori italiani e le squadre devono mantenere all'estero un comportamento corretto e particolarmente disciplinato.
3. E' sempre riservata alla competenza disciplinare della Federazione la valutazione del comportamento dei partecipanti a norma delle disposizioni del Regolamento di Giustizia, salve le sanzioni dirette applicate dagli Organi internazionali.

Art. 73

Doveri degli Affiliati e degli atleti in ordine all'attività internazionale federale

1. Gli atleti convocati per le rappresentative nazionali assolute o di categoria devono ottemperare alla convocazione nei termini e modi stabiliti ed osservare le disposizioni organizzative e di disciplina impartite dal Settore Squadre Nazionali e dagli Organi internazionali.
2. I giocatori che, senza prova di legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all'attività delle squadre suddette, sono passibili di sanzioni disciplinari.
3. Gli Affiliati devono mettere a disposizione i propri atleti convocati dal Settore Squadre Nazionali, sia per gli incontri ufficiali sia per i relativi programmati allenamenti, offrendo ogni necessaria ed opportuna collaborazione.

TITOLO IX

TORNEI ORGANIZZATI DAGLI AFFILIATI

Art. 74

Tornei organizzati dagli Affiliati

1. Gli Affiliati che intendono organizzare tornei a carattere regionale, nazionale o internazionale, debbono richiederne l'autorizzazione all'Organo competente trasmettendo, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della manifestazione, copia del relativo Regolamento per la necessaria approvazione.
2. Il Regolamento deve indicare:
 - a) località, campi, giorni ed orari fissati per lo svolgimento;
 - b) formula di svolgimento;
 - c) gli Affiliati invitati a partecipare ed il trattamento loro riservato.
3. L'autorizzazione è data con l'approvazione del Regolamento; il sodalizio deve versare la tassa relativa, annualmente determinata.

Art. 75

Incontri singoli

1. L'autorizzazione dell'Organo competente è necessaria per l'organizzazione di incontri singoli e deve essere richiesta dal sodalizio ospitante almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'effettuazione dell'incontro.

Art. 76

Partecipazioni a manifestazioni all'estero

1. Gli Affiliati che intendono partecipare a manifestazioni all'estero devono richiedere l'autorizzazione all'Organo competente trasmettendo, almeno 30 giorni prima della data fissata per l'inizio della trasferta, il programma della manifestazione o degli incontri che sosterranno all'estero.
2. L'autorizzazione è data con l'approvazione del programma.

Art. 77

Le norme regolatrici dell'attività agonistica non ufficiale

1. Lo svolgimento dell'attività agonistica non ufficiale è soggetto a tutte le norme che regolano l'attività agonistica ufficiale in quanto applicabili con riferimento al tipo di manifestazione e salve le deroghe espressamente previste e convalidate nel provvedimento autorizzativo; ma nessuna deroga può essere consentita in ordine alla disciplina dei comportamenti degli Affiliati e dei partecipanti.

Art. 78

Entrata in vigore

1. L'entrata in vigore del presente Regolamento è determinata dall'approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.